



TRIBUNALE DI MODENA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N° [redacted] R.G. N.R.

N° [redacted] R.G. G.I.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(Art. 409 C.p.p.)

Il Giudice Dr.ssa Eleonora DE MARCO,

- esaminati gli atti del procedimento penale in riferimento;
- letta la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero presentata il [redacted] relativamente a _____ indagat _____

per il reato di cui a _____ art. 423, 449 e 450

- considerato che le argomentazioni del Pubblico Ministero alle quali si fa integrale richiamo sono condivisibili, e quindi ritenuto che la notizia di reato è infondata in quanto:

- il fatto non sussiste; il fatto non costituisce reato; l'indagato non ha commesso il fatto.
- allo stato ignoti sono gli autori del reato e non si prospetta la possibilità di ulteriori indagini.
- l'oggettivo inadempimento lamentato assume mero rilievo civilistico.
- il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
- ricorre la causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1° bis Legge 638/1983.
- ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p. l'invalidità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio in quanto: _____

- non vi è tempestività / rituale querela della persona offesa dal reato.
- ricorre una causa di estinzione del reato:
 - per morte della persona sottoposta ad indagini.
 - per avvenuto pagamento dell'oblazione.
 - per intervenuta prescrizione.
 - per intervenuta prescrizione in ragione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.
 - ai sensi dell'art. 24 D.Lvo 19-12-1994 n. 758.
 - perché intervenuto il rilascio della concessione in sanatoria.
 - per intervenuta remissione della querela ritualmente accettata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 - 411 C.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Autorizza il rilascio di copie alle parti interessate.

- Ordina che i beni in sequestro: _____ siano:
 - dissequestrati e restituiti a _____
 - confiscati
 - confiscati e immediatamente distrutti
 - mantenuti in sequestro

- Avvisa l'interessato che il mancato ritiro entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento comporterà l'avvio della procedura di vendita / devoluzione alla Cassa delle Ammende ex art. 151 D.P.R. 115/02.
- Dispone che la comunicazione del presente provvedimento sia eseguita, ove possibile, mediante l'impiego del telefax. La prova dell'avvenuta comunicazione sarà documentata dalla ricevuta telefax (art. 150/2 D.P.R. 115/02).

Modena, 08 SET. 2014

Il Giudice
(Dr.ssa Eleonora DE MARCO)

Depositato il 08 SET. 2014
L'Assistente Giudiziario
(Ivan S. GAETANO)



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Modena

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

AI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
presso il Tribunale di Modena

Il Pubblico Ministero,
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335
c.p.p. nei confronti di :

██████████ nato a ██████████ residente in ██████████
Difeso di fiducia dall'avv. Cosimo ZACCARIA del foro di Modena

per le seguenti ipotesi di reato:

- A) reato p. c.p. dagli artt. 449 e 423 cod. pen. perché
in qualità di Direttore Tecnico dell'Impianto selezione rifiuti ██████████ delegato a
dirigente per la sicurezza della medesima ditta,
ricevendo e dovendo gestire rifiuti provenienti da un compattatore del supermercato ██████████ dove vi era
stato un principio di incendio,
avendo collocato tali rifiuti ancora in parziale combustione all'interno dell'impianto della ditta ██████████
avendo proseguito l'attività di spegnimento delle fiamme anche successivamente all'allontanamento dei VV.FF.
██████████ era solo ad operare sui rifiuti dalle ore 15.24 sino alle ore 15.50),
per colpa dovuta a imprudenza e imperizia ed in particolare per non aver verificato e garantito l'effettivo
completo spegnimento della combustione e non aver vigilato sul fatto che dai rifiuti così abbandonati da lui
nell'area sud dell'impianto in prossimità della 6^ campata del capannone, dai quali scaturiva alle ore 17.06 un
vasto incendio particolarmente pericoloso perché sviluppatosi proprio a partire da rifiuti e in area di selezione e
smaltimento dei medesimi
rivestendo ruolo di garanzia in virtù delle sue responsabilità nella ditta ed essendo anche e soprattutto colui che
materialmente si occupava di collocare e gestire i rifiuti residui dell'incendio presso il negozio ██████████
cagionava colposamente l'incendio di vaste dimensioni dell'impianto che determinava pericolo concreto per
l'incolumità pubblica, anche considerate le emissioni nell'atmosfera e nei terreni, con rischi e danni contenuti solo
grazie all'intervento dei VVFF (che impiegavano quasi due giorni per spegnere definitivamente il fuoco), dell'Arpa
e delle forze dell'ordine.

Fatto commesso/accertato in ██████████

OSSERVA

L'approfondimento tecnico svolto tramite il prof. Ing. [redacted] (dell'Università di [redacted]) ha consentito di approfondire i temi difensivi avanzata dal CT della difesa e di consolidarli dal punto di vista scientifico.

La dinamica dei fatti è piuttosto chiara per quanto anomala (vedasi relazione dei CC e video in atti): non si può dubitare del fatto che a scatenare il grave incendio (per l'incolumità pubblica ma dannoso anche e anzitutto anche per l'indagato...) è stato un fenomeno di c.d. "smoldering fire" (per l'analisi tecnico-scientifica si rimanda integralmente all'eccellente consulenza in atti del CT del Pubblico Ministero).

Per un verso è emerso che [redacted] si è mosso nel rispetto delle regole vigenti, peraltro nell'ambito di un impianto assolutamente in regola.

Per altro verso l'unico rimprovero che può essergli fatto (a livello di colpa generica) è stato quello di non lasciare all'aperto i rifiuti bagnati, considerato che l'eventuale emersione a distanza di ore del fuoco avrebbe in questo modo provocato danni enormemente inferiori, laddove invece lo stoccaggio in zona coperta ha aggravato le conseguenze. Questo aspetto emerge anche dal verbale di sommarie informazioni testimoniali di [redacted] e [redacted] escussi proprio su delega di questo Pubblico Ministero per approfondire il tema del passaggio tra i VVFF e l'indagato), il quale ha detto che in effetti il capo squadra [redacted] avrebbe detto di sistemare i rifiuti al chiuso il giorno dopo e di lasciarli sul piazzale fino al giorno successivo.

Tuttavia non va sottolineato come anche questi testimoni (gli unici a ricordare il particolare) non parlano di una raccomandazione specifica o collegata all'indicazione di un qualche rischio particolare, ma di un suggerimento generico al termine di operazioni che tutti definiscono con certezza di "spegnimento ed estinzione" dell'incendio.

Tutti i verbali dei VVFF sono univoci nel fare emergere alcune circostanze di rilievo in punto di fatto e soprattutto di elemento soggettivo:

- l'incendio era spento ed estinto
- la squadra di intervento si è fermata dai 15 ai 30 minuti dopo l'estinzione per verificarne l'assoluta completezza
- la procedura è stata quella di smassamento, ribaltamento e abbondante irrogazione d'acqua dei cartoni depositati sull'area
- non vi erano condizioni meteo che potessero destare preoccupazione o rappresentassero rischi specifici
- il fuoco covante è un semi-sconosciuto agli stessi membri della squadra dei VVFF, non avendo nessuno fatto dei corsi specifici e sapendo solo che ci si deve preoccupare di fare lo smassamento (Come nel caso di specie) e che il rischio sarebbe più che altro riconducibili ad ambienti quali un fienile (quindi molto secco, sempre [redacted] nelle predette sommarie informazioni testimoniali)

Alla luce di questo quadro e di tutto l'esito delle indagini, sarebbero due i profili ipotizzabili residui di colpa addebitabili a [redacted]:

- mancata previsione del rischio del fuoco covante in generale (quindi predisponendo dei sensori) e in particolare nel caso specifico (quindi non vigilando ancora sui cartoni smassati)
- errata scelta di spostare i cartoni nel capannone invece che lasciarli sostare all'aperto almeno per un giorno, così facendo riducendo il rischio di avvio dell'incendio ma soprattutto minimizzando le conseguenze e rallentandone il decorso (almeno plausibilmente)

Nessuno di questi due profili appare sufficientemente solido e dimostrato (o dimostrabile in dibattimento) così da fondare l'esercizio dell'azione penale.

Sebbene ovviamente [redacted] debba farsi carico di un ruolo di garanzia rispetto ai rischi prodotti dall'attività in questione, quello del fuoco covante appare così anomalo, raro e poco conosciuto che un addebito di responsabilità diventa arduo, anche avuto riguardo al fatto che gli stessi membri dei VVFF poco conoscono tale rischio e tale fenomeno e comunque è stata posta in essere una procedura quasi perfettamente corretta, con lo smassamento e l'abbondante acqua riversata sui cartoni a lungo.

Anche la scelta di portare i cartoni è astrattamente censurabile, ma più attraverso un giudizio ex post piuttosto che con una valutazione ex ante, considerato che tutti hanno affermato l'ampiamiento che l'incendio era non solo spento ma anche estinto e che per tale ragioni i VVFF si sono allontanati.

A prescindere inoltre da alcune minime discrepanze tra le versioni di [redacted] e quella dei VVFF, ciò che in ogni caso esclude profili di responsabilità colposa a carico dell'indagato è la circostanza per cui questi ha ritenuto in buona fede di dover agire in quel modo proprio in ossequio alle regole e alle prescrizioni delle autorizzazioni in suo possesso.

Va ribadito come non sia stata violata alcuna norma specifica e che il riemergere dell'incendio era imprevedibile per un fattore di rischio non strettamente pertinente all'attività svolta da [redacted], tanto che semmai va rilevata l'inadeguatezza della normativa italiana che non prevede, ad esempio, un dovere di posizionare sensori e/o la possibilità di violare le prescrizioni laddove emerga un rischio diverso da quelli ordinari, come nel caso di specie.

In ultima analisi quindi non residuano profili di rimproverabilità al [redacted] che ha agito con diligenza sottovalutando un pericolo difficilmente prevedibile e che non rientrava nei rischi coperti dalla sua posizione di garanzia ed in ogni caso agendo in quel frangente nel rispetto delle prescrizioni a lui impartite dalle autorizzazioni e con il tacito accordo anche dei VVFF.

PQM

non emergendo quindi elementi sufficienti a sostenere la sussistenza della responsabilità penale in capo all'indagato per il reato iscritto in quanto il fatto non costituisce reato

RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio


Modena, li 04/09/2014



Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Marco Imperato

- [HOME](#)
- [CHI SIAMO](#)
- [AUTORI](#)
- [CONTATTI](#)
- [COLLABORA CON NOI](#)
- [NEWSLETTER](#)
- [CONTRIBUTI](#)
- [TESI DI LAUREA](#)
- [EVENTI](#)
- [Comments](#)
- [Posts](#)

Navigate to ...




- [IN PRIMO PIANO](#)
- [DIRITTO PENALE](#)
 - [Parte Generale](#)
 - [Parte Speciale](#)
 - [Delitti contro la personalità dello stato](#)
 - [Delitti contro la pubblica amministrazione](#)
 - [Delitti contro l'amministrazione della giustizia](#)
 - [Delitti contro l'ordine pubblico](#)
 - [Concorso esterno in associazione mafiosa](#)
 - [Delitti contro la fede pubblica](#)
 - [Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio](#)
 - [Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume](#)
 - [Delitti contro il sentimento per gli animali](#)
 - [Delitti contro la famiglia](#)
 - [Delitti contro la persona](#)
 - [Delitti contro il patrimonio](#)
 - [Legislazione speciale](#)
 - [Stupefacenti](#)
 - [Responsabilità degli enti](#)
 - [Responsabilità medica](#)
- [PROCEDURA PENALE](#)
 - [Indagini e processo](#)
 - [Impugnazioni](#)
 - [Misure cautelari](#)
 - [Riti alternativi](#)
- [A SEZIONI UNITE](#)
- [DALLA CONSULTA](#)
- [DA STRASBURGO](#)
- Cerca

Navigate to ...

- [HOME](#)
- [CHI SIAMO](#)
- [AUTORI](#)
- [CONTATTI](#)
- [COLLABORA CON NOI](#)
- [NEWSLETTER](#)
- [CONTRIBUTI](#)
- [TESI DI LAUREA](#)
- [EVENTI](#)
- [Comments](#)
- [Posts](#)

Navigate to ...



- [IN PRIMO PIANO](#)
- [DIRITTO PENALE](#)
 - [Parte Generale](#)
 - [Parte Speciale](#)
 - [Delitti contro la personalità dello stato](#)
 - [Delitti contro la pubblica amministrazione](#)
 - [Delitti contro l'amministrazione della giustizia](#)
 - [Delitti contro l'ordine pubblico](#)
 - [Concorso esterno in associazione mafiosa](#)
 - [Delitti contro la fede pubblica](#)
 - [Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio](#)
 - [Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume](#)
 - [Delitti contro il sentimento per gli animali](#)
 - [Delitti contro la famiglia](#)
 - [Delitti contro la persona](#)
 - [Delitti contro il patrimonio](#)
 - [Legislazione speciale](#)
 - [Stupefacenti](#)
 - [Responsabilità degli enti](#)
 - [Responsabilità medica](#)
- [PROCEDURA PENALE](#)
 - [Indagini e processo](#)
 - [Impugnazioni](#)
 - [Misure cautelari](#)
 - [Riti alternativi](#)
- [A SEZIONI UNITE](#)
- [DALLA CONSULTA](#)
- [DA STRASBURGO](#)
- Cerca

Navigate to ...